



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

composta dagli Ill.mi Magistrati

Mauro Mocci - Presidente -

Antonio Scarpa - Consigliere -

Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel. -

Luca Varrone - Consigliere -

Chiara Besso Marcheis - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto:	spese
processuali	

R.G.N. 2098/2022

C.C. - 25.11.2022.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2098/2022 R.G., proposto da

(omissis) , rappresentata e difesa in proprio, con
domicilio in (omissis) .

-RICORRENTE-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

-INTIMATO-

avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila, depositata in data
10.6.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
25.11.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Su opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta dall'avv. (omissis) , il Tribunale di L'Aquila ha riformato il decreto di liquidazione e ha riconosciuto al difensore l'importo di € 1741,00, quale compenso per la difesa penale di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, compensando le spese di causa per il fatto che il Ministero non si era costituito.



Per la cassazione dell'ordinanza l'avv. (omissis) propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia non ha formulato difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c. e art. 92, comma 2, 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che il tribunale abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese, sostenendo che il Ministero, non costituendosi, non avesse resistito alla domanda.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., la compensazione è ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Corte cost. n. 77/2018).

La mancata costituzione dell'amministrazione non giustificava la compensazione: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt'altro che eccezionale.

Già con riferimento all'analogo presupposto richiesto dall'art. 92, nel testo introdotto dall'art. 54 L. 69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede



decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass. 16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016).

Con riferimento all'attuale disciplina, la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, nel dichiarare illegittimo l'art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha evidenziato che "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità.

Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale" (cfr. Corte cost. 77/2018).

E' – pertanto - accolto l'unico motivo di ricorso.

L'ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di L'Aquila, in persona di altro Magistrato, che dovrà regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di L'Aquila,



in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 25.11.2022.

IL PRESIDENTE

Mauro Mocchi

